

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 16 marzo 2022 n. 8567

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere

Dott. LEO Giuseppina - Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena - Consigliere

Dott. PICCONE Valeria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso 28850-2018 proposto da:

██████████ elettivamente domiciliato in ██████████ STUDIO LEGALE ██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████ che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ██████████;

**- ricorrente -**

**contro**

██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato, ██████████;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 200/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 29/03/2018 R.G.N. 488/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere Dott. PICCONE VALERIA.

### **RILEVATO Che:**

Con sentenza n. 488 del 29 marzo 2018, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da ██████████ nei confronti del ██████████ avente ad oggetto l'accertamento della simulazione del contratto di appalto di servizio - concernente la manutenzione ordinaria, la pulizia e la custodia dell'impianto sportivo -;

aveva richiesto, al riguardo, il ricorrente il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa ed il ripristino del rapporto di lavoro, nonché la condanna alla corresponsione di una indennità risarcitoria oltre che delle retribuzioni ovvero, nell'ipotesi di accertamento dell'esistenza di un valido rapporto di lavoro a progetto, la condanna dell'Associazione al pagamento della somma di Euro 28.630,53 Decreto Legislativo n. 273 del 2003, ex articolo 61;

la Corte, in particolare, ha ritenuto sussistere una ipotesi di assunzione da parte dell'appaltatore del rischio d'impresa e l'inconfigurabilità di una fattispecie di somministrazione proprio alla luce dell'organizzazione di mezzi necessari e per l'assunzione del rischio da parte del ██████████ e nonostante il parziale uso, che ha ritenuto compatibile con un appalto genuino, di mezzi di proprietà del committente;

per la cassazione della sentenza propone ricorso, assistito da memoria, ██████████ affidandolo a quattro motivi;

resiste, con controricorso, il Circolo Tennis ██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore.

### **CONSIDERATO Che:**

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello sulla differenza fra contratto d'appalto e contratto di prestazione d'opera, nonché violazione degli articoli 1655 c.c. e ss., articolo 2222 c.c. e ss.;

con il - secondo motivo - si allega la violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 c.p.c. e articolo 111 Cost. nonché violazione e falsa applicazione dell'articolo 409 c.p.c. in relazione al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articoli 61 e 69;

con il terzo motivo si censura la decisione impugnata per omessa pronuncia e ancora falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articoli 69 e 69-bis;

con il quarto motivo si denuncia violazioni e falsa applicazione dell'articolo 132 c.p.c. e articolo 111 Cost. nonché articolo 2094 c.c.;

tutti e quattro i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico - sistematiche, non possono trovare accoglimento;

quanto alla violazione dell'articolo 112 c.p.c., va premesso che, perché possa parlarsi di omessa pronuncia, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cfr., ex plurimis; - Cass. n. 5730 del 03/03/2020) occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, cioè che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti; o'

in modo non dissimile, con riguardo alla dedotta violazione dell'articolo 132 c.p.c., contenuta nel secondo e nel quarto motivo, deve osservarsi che questa Corte ha affermato che in caso, di censura per motivazione mancante, apparente o perplessa, spetta al ricorrente allegare in modo non generico il "fatto storico" non valutato, il "dato" testuale o extratestuale dal quale, esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua "decisività" per la definizione della vertenza (Cass. n. 13578 del 02/02/2020);

- d'altra parte, per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta della norma che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consenta alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'articolo 111 Cost., comma 6 (sul punto, fra le altre, Cass. n. 13248 del 30/06/2020);

orbene, è evidente; dall'esame complessivo delle censure che le stesse criticano in vario modo e sotto diversi profili, con censure intrise di circostanze fattuali, l'iter motivazionale del giudice di secondo grado che ha condotto lo stesso a reputare non configurabile un appalto non genuino e sussistente, invece, un regolare contratto di appalto, del tutto privo dei caratteri della somministrazione di lavoro e della parasubordinazione;

in particolare, la Corte ha escluso che ci si trovasse di fronte ad un appalto non genuino, indagando sul complessivo comportamento dell'appaltatore che, secondo quanto ricostruito sulla base delle risultanze probatorie, non si è limitato ad inviare propri dipendenti presso l'azienda committente per svolgere qualsivoglia attività lavorativa, ma ha organizzato con i propri mezzi e con l'assunzione su di sé del rischio d'impresa l'attività commissionata;

il giudice di secondo grado ha evidenziato al riguardo, come non fosse determinante in senso contrario l'utilizzazione - quasi integrale - di attrezzature dell'appaltante nonché l'utilizzazione di una propria dipendente - pacificamente da lui eterodiretta - non potendo escludersi che la ratio di tale scelta fosse da attribuirsi nella garanzia della qualità e delle caratteristiche del servizio espletato; nell'escludere d'altronde qualsiasi elemento della somministrazione, ovvero della parasubordinazione, e viepiù della subordinazione, la Corte ha altresì valorizzato la circostanza, pacifica fra le parti, della stipula del contratto con l'assistenza di difensori delle medesime evidenziando come entrambe le parti compreso il ricorrente che ne ha poi contestato la natura - abbiano avanzato riguardo al contratto in questione istanza di certificazione del medesimo;

la Corte ha peraltro analizzato il contenuto della richiesta avendo dichiarato il Tenaglia in tale istanza: a) che l'organizzazione dei mezzi necessari alla realizzazione dell'appalto competeva alla sua ditta, b) che avrebbe utilizzato un operaio per l'esecuzione dell'appalto; c) che aveva la capacità tecnica per svolgere in autonomia i lavori appaltati, esercendo tale attività per diversi committenti, d) di aver pattuito un corrispettivo indipendente dalle ore di lavoro necessarie e dal numero di lavoratori utilizzati, avendo adempito agli obblighi di legge in merito alle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; deve, quindi, ritenersi che, a fronte di tale motivazione ed alla luce delle censure, intrise di circostanze fattuali, si chiede a questa Corte una inammissibile rivalutazione del merito della vicenda, e che, quindi, parte ricorrente non si è conformata a quanto statuito dal Supremo Collegio in ordine alla apparente deduzione di vizi ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

miri, in realta', ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021);

alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto;,,

le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 1 -bis, articolo 13, comma 1-quater, se dovuto.

### **P.Q.M.**

La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 -bis, se dovuto.